



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 Del 02-03-2023

Oggetto: *CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 10 - LEGGE 353/2000). ADOZIONE AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021*

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di marzo, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 08:50, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONI ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	A
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventitre il giorno 2 del mese di marzo in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e a remoto ai sensi della Delibera di C.C. N.30 del 13.05.2022, alle ore 08:50 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono presenti oltre al Sindaco gli Assessori Sottanelli, D'Elpidio e Mazzocchetti. E' collegato da remoto l'Assessore Marcone.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" detta disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo da incendi ed in particolare all'art. 10, commi 1 e 2 dispone quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento o di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

- a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/10/2007 n. 3624 e del decreto n. 1 del 22/11/2007 del Commissario delegato, è stato possibile istituire il catasto incendi anche in mancanza del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 14/12/2009, è stato istituito il "*Catasto degli incendi boschivi*" del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", il "*Catasto degli incendi boschivi*" deve essere aggiornato annualmente dai Comuni;

Considerato che:

- l'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* esegue periodicamente il censimento delle aree percorse dal fuoco, su tutto il territorio italiano, e riporta le relative informazioni territoriali all'interno del *Sistema Informativo della Montagna (SIM)*;
- il Settore I - Ufficio Urbanistica ha consultato il *Sistema Informativo della Montagna (SIM)* e ha riscontrato la presenza di n. 2 incendi boschivi sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, uno per l'anno 2013 e uno per l'anno 2021, non riportati nel "*Catasto degli incendi boschivi*" comunale;

- il Settore I - Ufficio Urbanistica ha predisposto, in base ai dati acquisiti dal *Sistema Informativo della Montagna (SIM)*, la seguente documentazione: *elenco particelle catastali interessate dagli incendi e individuazione grafica* (allegato "A");

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del "*Catasto degli incendi boschivi*", istituito nel 2009 con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 14/12/2009;

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente del Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267

DELIBERA

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non ritrascritta;
2. **di dare atto** che i vincoli, come da Legge n. 353/2000, previsti all'art.10, comma 1, riguardano le aree boscate ed i pascoli e restano efficaci fino allo scadere dei termini previsti dalla citata legge e in sintesi:
 - a. per aree boscate ed i pascoli è imposto il **vincolo di classificazione urbanistica dei terreni con divieto di modifica per 15 anni dall'incendio**;
 - b. per le aree boscate ed i pascoli è imposto il **vincolo del divieto di edificazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzate ad insediamenti civili o produttivi per 10 anni dall'incendio**;
 - c. per le aree boscate ed i pascoli è imposto il **divieto di opere di rimboscimento o di ingegneria naturalistica per 5 anni dall'incendio**;
 - d. per le sole zone boscate è imposto il **divieto di pascolo e caccia per 10 anni dall'incendio**;
3. **di aggiornare**, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353, il "*Catasto degli incendi boschivi*" come da documentazione di cui all'allegato "A";
4. **di adottare** l'aggiornamento del "*Catasto degli incendi boschivi*" come da documentazione di cui all'allegato "A";
5. **di vincolare** ai sensi del disposto di cui all'art.10, comma 1, della L. 353/2000, le particelle come individuate nell'elenco (allegato "A");
6. **di precisare** che i vincoli di cui sopra avranno valore per ciascun divieto fino al termine dei periodi di legge come sopra specificati a partire dalle date dell'incendio;
7. **di pubblicare** il presente atto con l'elenco allegato all'Albo Pretorio per 30 giorni e sul sito del Comune;
8. **di stabilire** che tutta la documentazione viene depositata presso il Settore I - Ufficio Urbanistica e resterà a disposizione per la consultazione durante l'intero periodo della pubblicazione all'albo pretorio del Comune in ottemperanza all'art.10 della L. 353/2000;
9. **di individuare** il Responsabile del procedimento nella figura dell'ing. Claudio Di Ventura in qualità di Dirigente del Settore I - Ufficio Urbanistica;
10. **di stabilire** che, oltre alla pubblicazione di legge all'albo pretorio e sul sito del Comune, i proprietari delle aree vincolate siano direttamente interessati con invio di copia del presente atto al fine di poter formulare eventuali osservazioni che potranno riguardare i vincoli imposti con la presente deliberazione;
11. **di dare atto** che a seguito delle eventuali osservazioni pervenute si provvederà alla controdeduzione con contestuale approvazione definitiva del presente adeguamento;
12. **di trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Abruzzo – Dipartimento di Protezione Civile e all'Arma dei Carabinieri - Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 02-03-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 06-03-2023

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE